Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Giorgio Marchetti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sabrina Priami

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per dieci giorni consecutivi (art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2) e nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69).

Borgo Lares, li 03/01/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sabrina Priami

**ESECUTIVITA'**

☒ La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 14/01/2022 ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
Contro la presente deliberazione entro il periodo di pubblicazione non sono state presentate istanze di opposizione ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

☐ La presente deliberazione è dichiarata, per l'urgenza, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sabrina Priami

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Borgo Lares, 03/01/2022

Sabrina Pri
Il Segretario Comunale
Sabrina Priami

COMUNE DI BORGO LARES PROV. DI TRENTO



# COMUNE DI BORGO LARES

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**COPIA** **N° 96 del 29/12/2021**

**OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO A "MADONNA DI CAMPIGLIO AZIENDA PER IL TURISMO SPA". ANNO 2021**

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventinove** del mese di **Dicembre** alle ore **21:30**, nella sala delle Adunanze a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunita, in prima convocazione, la **Giunta comunale**.

| N. | Nominativo | Presente | Assente |
|---|---|---|---|
| 1 | MARCHETTI GIORGIO | X | |
| 2 | CHEMOTTI SILVIA | X | |
| 3 | BERTOLINI ROBERTO | X | |

Presenti N. 3 – Assenti N. 0

Il Segretario Comunale Sabrina Priami assiste e verbalizza alla seduta.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO, Giorgio Marchetti assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO A "MADONNA DI CAMPIGLIO AZIENDA PER IL TURISMO SPA". ANNO 2021**

Sentita la relazione del Sindaco;

Avuto presente che il Comune di Borgo Lares, è nato dalla fusione dei comuni di Bolbeno e di Zuclo dal 01.01.2016;

Ricordato che l'ex Comune di Bolbeno con deliberazione consiliare del 2011 aveva aderito al Consorzio per il Turismo Giudicarie Centrali di Tione di Trento, approvandone il relativo Statuto.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto predetto, l'adesione al Consorzio ha la durata di un anno e cessa alla scadenza salvo che non avvenga il rinnovo dell'adesione attraverso il versamento della quota sociale.

Rilevato altresì che il Comune di Bolbeno nel corso degli anni, a partire dal momento dell'adesione, ha rinnovato ogni anno la stessa al Consorzio per il Turismo Giudicarie Centrali.

Ricordato che l'ex Comune di Zuclo, invece, aveva ritenuto di non aderire al suddetto Consorzio Turistico e non contribuiva economicamente;

Fatto presente che la nuova amministrazione insediata nel Comune di Borgo Lares ha ritenuto di subentrare nell'adesione dell'ex comune di Bolbeno mediante il versamento della quota annua e di erogare invece, un contributo finanziario annuo quale parte del Comune di Zuclo;

Richiamata la L.P. n. 8/2020 che dispone tra l'altro l'armonizzazione degli ambiti turistici di Giudicarie Centrali, Val del Chiese e Val Rendena, prevedendo la riorganizzazione degli uffici.

Rilevato che, sulla base della predetta legge provinciale, gli enti turistici "Madonna di Campiglio – Pinzolo – Val Rendena – Azienda per il Turismo spa", "Consorzio Turistico Valle del Chiese" e "Consorzio per il Turismo Giudicarie Centrali", mediante Atto di conferimento dd. 17 marzo 2021, che si richiama, sono stati conferiti in "Madonna di Campiglio Azienda per il Turismo spa".

Vista la richiesta di "Madonna di Campiglio Azienda per il Turismo spa" pervenuta in data 27.12.2021 prot. n. 4931 con la quale il Presidente della stessa chiede una contribuzione per l'attività di promozione turistica svolta, pari alla quota annua di adesione e di contribuzione all'ex Consorzio per il Turismo Giudicarie Centrali, per un totale di € 2.762,00.

Vista la L.P. 8/202 ed in particolare l'art. 16 comma 4 "I Comuni e le altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici possono finanziare le attività delle APT" e ritenuto sulla base di questo di procedere alla contribuzione, come richiesto da "Madonna di Campiglio Azienda per il Turismo spa".

Rilevato che "Madonna di Campiglio Azienda per il Turismo spa" conserva l'Ufficio Turistico a Tione di Trento nei medesimi locali storicamente sede del Consorzio per il Turismo Giudicarie Centrali.

Premesso che l'art. 7 della L.R. 31 luglio 1993 n. 13 prevede l'erogazione di benefici economici e trasferimenti a persone od enti pubblici e privati previa determinazione e pubblicazione dei criteri e modalità cui l'Amministrazione deve attenersi;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 26 del 11.10.2016, esecutiva, che con regolamento disciplina l'erogazione di contributi alle associazioni, comitati, enti e società con finalità utili senza scopo di lucro;

Visto in particolare l'art. 5 del Regolamento che prevede la documentazione da allegare alla richiesta di concessione di contributo. In particolare:

a) Relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente con rendiconto finanziario;
b) Relazione riguardante l'attività programmata per l'anno in corso con stima previsionale delle entrate e delle spese;



c) Dichiarazione di utilizzo del contributo come da schema predisposto, per la verifica dei presupposti di esenzione/assoggettazione a ritenuta fiscale e per la verifica dell'insussistenza di duplicazione di contributo;
d) Dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico amministrativa di nessun partito in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della l. 195/1974 e dall'art. 4 della L. 659/1981;

Ritenuto di proseguire con il versamento dell'importo predetto all'ente di promozione turistica, dando atto che la denominazione dal 17 marzo 2021 è "Madonna di Campiglio Azienda per il Turismo spa" e di concedere quindi un contributo annuale per il 2021 nella somma di € 2.762,00.

Visto il Piano di Marketing operativo 2021 allegato alla richiesta di contribuzione di "Madonna di Campiglio Azienda per il Turismo Spa".

Accertato che la spesa di € 2.762,00 viene impegnata al cap. codice bilancio 07011.04.120050 del Bilancio di previsione 2021, dove esiste la necessaria disponibilità.

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/2011 così come integrato e corretto con D.Lgs. 126/2014.

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli articoli 185 e 187 del C.E.L. approvato con L.R. 2/2018, il quale include la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 191, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso dal responsabile del servizio, ai sensi degli articoli 185 e 187 del C.E.L. approvato con L.R. 2/2018;

Visto il C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n.2;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi,

**DELIBERA**

1. **di dare atto** che il Consorzio per il Turismo Giudicarie Centrali di Tione di Trento, per le motivazioni esplicitate in premessa, è confluito, insieme a "Madonna di Campiglio – Pinzolo – Val Rendena – Azienda per il Turismo spa" e "Consorzio Turistico Valle del Chiese", sulla base di atto di conferimento del 17 marzo 2021, in un nuovo ente turistico denominato "Madonna di Campiglio Azienda per il Turismo Spa" con sede di un punto informativo a Tione di Trento nei medesimi locali storicamente sede del Consorzio per il Turismo Giudicarie Centrali.
2. **di concedere,** per i motivi di cui in premessa ed in continuità con la quota di adesione degli scorsi anni al Consorzio per il Turismo Giudicarie Centrali, la contribuzione per l'anno 2021 all'Ente per il Turismo denominato "Madonna di Campiglio Azienda per il Turismo Spa", provvedendo al versamento alla stessa della somma di € 2.762,00.
3. **di impegnare e liquidare** la somma € 2.762,00 al cap. 07011.04.120050 del bilancio di previsione 2021, dove esiste la necessaria disponibilità.
4. **di dare evidenza** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
   - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2 e s.m.;
   - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 da parte di chi vi abbia interesse. In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. competente nel termine di trenta giorni.